



**ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE  
INDUSTRIALI E DELLE ALTE PROFESSIONALITA'  
- CATANZARO -**

# **STATUTO**

## **COSTITUZIONE**

### **Art.1**

È costituita la FEDERMANAGER Calabria - Associazione Regionale della Calabria dei Dirigenti di Aziende Industriali e delle Alte Professionalità con sede in Catanzaro ( di seguito definita Associazione ) .

Subentra di fatto e formalmente alla Associazione sindacale SDAI CALABRIA costituita in Catanzaro in data 20.02.1946 .

L'associazione non ha fini di lucro e aderisce a Federmanager (già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali - FNDAI), e tramite essa alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.

## **SEDE - SCOPI - DURATA**

### **Art.2**

L'Associazione ha sede in Catanzaro.

### **Art.3**

L'Associazione si propone di:

- a) porre al servizio del Paese tutte le energie individuali dei Soci e della categoria;
- b) rappresentare la categoria dei dirigenti industriali e dei quadri identificati all'art. 5 del presente Statuto nei confronti di tutte le istituzioni , autorità, enti pubblici e privati del Paese; di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;
- c) difendere e tutelare gli interessi generali e particolari dei Soci rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro riguardanti la categoria o i vari settori di essa;
- d) consigliare ed assistere, anche giudizialmente, i singoli Soci nelle loro controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
- e) curare l'assistenza morale e compatibilmente coi mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci;
- f) promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione fra i Soci, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale tendente alla valorizzazione ed al perfezionamento della produzione industriale, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse per i Soci;
- g) promuove la costituzione del Gruppo Dirigenti Pensionati .

#### **Art.4**

La durata dell'Associazione, è a tempo indeterminato.

### **SOCI**

#### **Art.5**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutti coloro che, in Aziende industriali o esercenti servizi direttamente interessanti l'industria ed i servizi di pubblica utilità, rivestono o hanno rivestito la qualifica di dirigente di azienda o di quadro ai sensi dell'art.2095 Cod.Civ..

Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati come “**quadri apicali**”)

E' causa di non iscrivibilità all'Associazione la adesione ad altri sindacati di lavoratori subordinati o comunque lo svolgimento di attività contrarie agli scopi dell'Associazione stessa.

#### **Art.6**

Per l'ammissione a Socio il dirigente o il quadro apicale deve richiedere la iscrizione all'Associazione, compilando tra l'altro la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro ed alle funzioni che svolge nell'azienda.

#### **Art.7**

Sulla ammissione a Socio di cui al precedente art.6 e sull'accoglimento della domanda di cui all'ultimo comma del successivo art.9, decide il Presidente dell'Associazione informandone il Consiglio.

Contro l'eventuale decisione negativa del Presidente dell'Associazione, l'interessato può far ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, il quale delibera definitivamente.

#### **Art.8**

L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni, entro il 30 settembre, a mezzo di lettera raccomandata.

Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il Socio fino alla fine dell'anno solare successivo ed il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione.

Il Socio è tenuto a pagare “una tantum” una tassa d'iscrizione ed un contributo associativo annuale. Il contributo associativo è intrasmissibile a terzi.

#### **Art.9**

La qualità di Socio si perde :

- a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo precedente;
- b) per la perdita della qualifica di dirigente o quadro apicale, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari;
- d) per continuata morosità accertata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di Socio, nei modi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo, fa cessare senz'altro anche gli obblighi del Socio verso l'Associazione.

Il Socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro apicale può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto all'Associazione stessa sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con

altra qualifica o comunque incompatibile, nel caso del quadro apicale, con quanto espresso all'art. 5, primo comma, dello Statuto.

## ORGANI DEL ASSOCIAZIONE

### **Art.10**

Sono Organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

## ASSEMBLEA

### **Art.11**

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci dell'Associazione stessa in regola con il versamento dei contributi al 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

In essa ogni Socio ha diritto ad un solo voto; potrà però farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio comunque non potrà essere portatore di più di quattro deleghe.

### **Art.12**

L'Assemblea :

- a) determina l'indirizzo dell'Associazione;
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- d) determina la misura dei contributi associativi che, per i pensionati dirigenti, non più in servizio attivo, possono essere ridotti;

### **Art.13**

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno ordinariamente entro il 1° semestre per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente.

E' convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci dell'Associazione.

### **Art.14**

L'Assemblea è valida, fatta eccezione per le delibere straordinarie , con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Fermo quanto stabilito al successivo comma, per la validità delle deliberazioni che comportano modifiche statutarie, è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei dirigenti iscritti in prima convocazione, e di almeno il 30% dei dirigenti iscritti in seconda convocazione. In entrambi i casi è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

È ammessa, in via alternativa, la facoltà di ricorrere al "referendum", fermo restando la necessità della partecipazione di almeno il 30% dei dirigenti iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti mentre la pesatura dei quadri apicali presenti, in termini di rappresentanza, viene determinata in base ai criteri stabiliti al successivo comma.

Ai quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di quadri apicali iscritti rispetto al numero complessivo di Soci iscritti. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art.15

Il Consiglio Direttivo è composto da otto Soci , compreso il Presidente , ripartiti tra dirigenti e quadri apicali nella misura stabilita dall'art. 14 .

Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto per almeno il 70% da dirigenti mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di quadri apicali iscritti all'Associazione.

Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente , il Vice Presidente , il Tesoriere ed eventualmente il Segretario .

La ripartizione tra dirigenti in servizio e dirigenti pensionati deve corrispondere il più possibile alla situazione associativa .

Il numero di dirigenti in quiescenza non potrà rappresentare più del 50 % dei Consiglieri dirigenti mentre i Consiglieri quadri apicali dovranno essere tutti in servizio.

Il Consiglio è eletto tramite due separate procedure tra i Soci dirigenti ed i Soci quadri apicali, ciascuno per la sua quota di partecipazione .

La Assemblea decide preliminarmente di volta in volta se la votazione avviene con voto palese ovvero con voto segreto , nel qual caso i soci si esprimono su una lista unica di candidati in ordine alfabetico;

Possono presentarsi come candidati i Soci, iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione;

Ogni candidatura dovrà essere formulata da almeno due soci presentatori .  
Ciascun Socio non può presentare più di un candidato;

Non potranno risultare eletti più di due membri appartenenti alla stessa azienda;

Alle operazioni e incombenze elettorali provvede la Commissione Elettorale composta da tre soci , di volta in volta nominata .

### Art.16

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove, attua le iniziative e delibera i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;

d) elegge, tra i propri membri, nell'ordine il Vice Presidente , il Tesoriere ed eventualmente il Segretario .

E' opportuno – ma non obbligatorio - che Presidente e Vice Presidente appartengano uno ai soci in servizio e l'altro ai soci pensionati o viceversa .

e) Può costituire Delegazioni in Capoluoghi di provincia della Calabria , per particolari problemi può nominare Commissioni temporanee e/o permanenti , le quali hanno funzione di consulenza e ausilio tecnico;

f) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo proposto dal Presidente e lo sottopone al visto dei Revisori ed all'approvazione dell'Assemblea;

g) designa i delegati alle Assemblee ordinaria e straordinaria della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

h) designa i rappresentanti dell'Associazione in Enti pubblici o privati, Istituti o Organizzazioni aventi carattere o interesse provinciale o regionale ecc. a cui l'Associazione partecipa;

i) provvede all'assunzione del Segretario e ne regola il rapporto;

m) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa.

### **Art.17**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi. Le riunioni sono valide quando intervengono almeno quattro componenti compreso il Presidente .

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Il consigliere assente per tre volte consecutive alle sedute di Consiglio – senza giustificato motivo – è considerato dimissionario e decade .

Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere il Consiglio potrà provvedere alla sostituzione per cooptazione tra i soci più anziani di iscrizione , da sottoporre a ratifica alla prima assemblea successiva .

<b>PRESIDENTE</b>
-------------------

### **Art.18**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dalla Assemblea , dura in carica tre anni , è rieleggibile . Presiede di diritto l'Assemblea ed il Consiglio direttivo .

Rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte ai terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo degli Associati e col voto favorevole di almeno due terzi di essi, nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione e le direttive del Consiglio.

## **SECRETARIO**

### **Art.19**

Il Segretario esplica dell'Associazione la propria attività alle dirette dipendenze del Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

Predisporre ogni adempimento necessario al buon funzionamento degli organi sociali.

Dirige e coordina i servizi dell'Associazione e propone altresì al Presidente ogni provvedimento relativo al personale cui sovrintende.

Assiste, senza voto deliberativo, alle adunanze assembleari e alle riunioni di tutti gli organi sociali, curando la compilazione dei relativi verbali.

Le funzioni di Segretario possono essere affidate – dal Consiglio direttivo – ad un membro di esso.

## **COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

### **Art.20**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da due componenti col compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione eseguendo frequenti verifiche di cassa e contabili.

I Revisori dei Conti devono inoltre riscontrare l'esattezza del bilancio consuntivo e controfirmarlo.

I Revisori dei Conti sono eletti per voto diretto – palese o segreto – su indicazione preliminare della Assemblea - contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a 2.

Sono proclamati Componenti – di cui uno con funzioni di presidente - i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti .

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Revisore , gli subentra il primo in graduatoria.

In caso di parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa.

I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

## **PATRIMONIO SOCIALE -BILANCI**

### **Art.21**

Federmanager Calabria non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, di Federmanager Calabria , il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TESORIERE**

### **Art.22**

Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio.

Congiuntamente con il Presidente o con altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.

## **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Art.23**

L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci e per disposizione legislativa.

Nel primo caso, la deliberazione dell'Assemblea è valida se presa con l'intervento dei due terzi e col voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti.

La deliberazione di scioglimento disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale.

Nel secondo caso, se l'Associazione conserva le disponibilità del patrimonio sociale, i Soci si pronunciano sulla sua destinazione con le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo riuniti in Assemblea se ciò è possibile o altrimenti a mezzo di "referendum" scritto.

All'Assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori.

## **SANZIONI DISCIPLINARI**

### **Art.24**

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei Soci sono :

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) la espulsione dall'Associazione.

### **Art.25**

Il Presidente può applicare la censure al Socio, qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del Socio da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva delle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocimento al prestigio ed agli interessi materiali o morali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del Socio, per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione. Contro il provvedimento di espulsione, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Consiglio Direttivo.

La decisione del Consiglio è inappellabile.

## **INCOMPATIBILITÀ' E DURATA DELLE CARICHE**

### **Art.26**

Ogni carica negli organi individuali o collegiale dell'Associazione è incompatibile con:

- a – ricoprire cariche di carattere sindacale in organizzazioni imprenditoriali;
- b – ricoprire cariche o incarichi in azienda o all'esterno con funzione di controparte dei dirigenti. A tali effetti gli ordini ad associazioni professionali non sono considerate organizzazioni sindacali.



La compatibilità della carica di Presidente dell' Associazione con qualsiasi altra carica in seno agli Enti collaterali territoriali o nazionali è valutata secondo le norme e regolamenti di Federmanager .

Il Presidente , Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Non sono computati, a tal fine, i mandati parziali di durata inferiore ad un anno.

I membri degli organi collegiali decadono per il mandato in corso, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.27**

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell' Associazione sono gratuite.

I Soci che sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione o in aggiunta di altri Soci che, per qualsiasi motivo, non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dello Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali nonché alle norme di legge.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Al fine del computo dei mandati consecutivi di cui all'art.26, si deve tener conto solo del mandato in corso all'atto di approvazione delle presenti modifiche statutarie.

:.....: